NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI NOTAI

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

L'articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 35. - 1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 138-bis, 142, 142-bis e 147, nonche' negli altri casi previsti dalle leggi sul notariato. 2. La sospensione cautelare e' pronunciata nei casi di cui agli articoli 34, comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies.».

Versione in vigore dal 26 agosto 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai
Estremi	Decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-249-2006/art-3-sostituzione-dell-articolo-35-della-legge-16-febbraio-1913-n-89

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it